

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 20-2022

Oggetto: Detrazioni d'imposta anno 2022

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, **a decorrere dal periodo d'imposta 2022**, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, la norma, all'art. 1 comma 2 ha modificato l'art. 13 del TUIR, rimodula le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Illustriamo, brevemente ed in modo schematico *solo* la modifica delle detrazioni da lavoro dipendente:

Detrazioni di lavoro dipendenti dal 2022		
	2021	2022 (*)
Reddito complessivo <= 8.000 euro	1.880 euro. L'ammontare delle detrazioni effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare delle detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro	1.880 euro. L'ammontare delle detrazioni effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettante non può essere inferiore 1.380 euro.
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro		
Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro	978 euro + 902 * (28.000 – reddito complessivo /20.000)	1.910 euro + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo/13.000)
Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro		1.910 euro * (50.000 – reddito complessivo/22.000)
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro	978 euro * (55.000 – reddito complessivo /27.000)	
Reddito complessivo >= 50.001	Zero	Zero
(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.		
(**) La non tax area , ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lordo è interamente coperta dalla detrazione rimane il medesimo : 1.880: 0,23= 8.173,91 arrotondamento euro 8.174.		

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Un discorso a parte meritano, invece **le detrazioni per figli a carico**. Tali detrazioni, disciplinati dall'art.12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022, ma il D.Lgs n. 230/2021 che se ne occupa, vediamo nello specifico.

Detrazione per figli a carico

L'assegno unico e universale assorbe le detrazioni fiscali solo per figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni (*), nonché per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

La nuova disciplina si applica, a regime, dal 1° marzo 2022, pertanto per i mesi di gennaio e febbraio 2022 le detrazioni per figli a carico continuano ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall'art. 12 del TUIR (nulla cambia rispetto al 2021).

Nello specifico, dal 1° marzo 2022, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

Si ricorda che, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni continua ad essere richiesta il requisito del limite reddituale, ossia:

“la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possiede un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni”.

Sempre al 1° marzo 2022, viene soppressa la detrazione di euro 1.200, su base annua, prevista in presenza di almeno quattro figli a carico. Tale detrazione, laddove spettante, verrà riconosciuta in dodicesimi limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022.

Detrazioni per coniuge a carico

Non si rilevano, invece modifiche per quanto riguarda le detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 29 gennaio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio

(*) il figlio deve frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea ovvero deve svolgere un tirocinio o un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero deve essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego ovvero deve svolgere il servizio civile universitario.